

PAOLO GROSSI

LUNGO L'ITINERARIO DI PIERO CALAMANDREI

1 – Un elogio; una rivendicazione; 2 – In ricordo dell'avvocato Ernesto Brunori, Relatore al Primo Congresso Nazionale Giuridico Forense del 1947; 3 – I laboratori forensi: una possibile fucina di pensiero giuridico; 4 – Il discorso fiorentino del 5 novembre 1947 nell'itinerario intellettuale di Calamandrei; 5 – L'assillo calamandreiano per la legalità; 6 – Calamandrei e la fedeltà alla ideologia giuridica illuministica; 7 – Un personaggio in ascolto e la crisi delle vecchie certezze; 8 – L'avvio di un nuovo percorso; 9 – Verso nuove fondazioni; 10 – L'arringa palermitana per Danilo Dolci; 11 – Piero Calamandrei: una coerenza ai segni dei tempi.

1 – Prima di adempiere il compito che mi è stato assegnato in seno a questo Incontro, permettetemi di esprimere a Guido Alpa il mio più sincero compiacimento per la sua opera quale Presidente del Consiglio Nazionale Forense; un'opera che non è solo di illuminato governo e di efficace organizzazione, ma che si impone per la sua aperta e intensa dimensione culturale. Ne è una prova il nostro Incontro odierno e questo prezioso volume di 'Atti' congressuali¹, che si è realizzato soprattutto su iniziativa lungimirante di Alpa e che oggi presentiamo nella sede augusta di Palazzo Vecchio.

E permettetemi di iniziare con una rivendicazione: anche se il mestier mio è stato ed è, nella mia ormai lunga vita, quello del docente universitario (per di più, insegnando sempre la storia del diritto), sono lieto e orgoglioso di sentirmi qui avvocato fra avvocati. Infatti, subito dopo la laurea mi inserii in uno studio legale fiorentino per esercitarvi la pratica professionale, sostenni quelli che – allora – si chiamavano gli esami di 'procuratore legale', mi iscrissi nell'albo e cominciai anche i primi passi nella esperienza della avvocatura. La troncai quando, abbastanza presto, ebbi il primo incarico di insegnamento nella Università di Macerata, che, a causa della allora difficile raggiungibilità di quella sede, costituì un impedimento per l'esercizio di un lavoro stabile a Firenze.

2 – Voi direte che questi fatti privati di Paolo Grossi non interessano l'uditorio, né hanno rilievo nell'ambito del nostro Convegno. Il che sarebbe verissimo se il mio patrono forense non fosse stato l'avvocato Ernesto Brunori. Infatti, chi ha già sfogliato il volume riproducente gli 'atti' del Primo Congresso Nazionale Giuridico Forense del 1947 ha sicuramente familiarizzato quel nome essendo Brunori uno dei protagonisti di quel lontano Congresso quale Relatore, insieme a Tito Carnacini, sulla riforma del Codice di Procedura Civile.

Il mio incontro con lui ha costituito uno degli eventi più fortunati della mia vita. E Ve ne spiego brevemente i motivi.

Brunori, uomo bizzarro ma di grosso ingegno, era dotato di quello che potremmo chiamare un sensibilissimo naso giuridico. La dimensione giuridica gli era congeniale: forte del possesso sicuro delle più complesse strumentazioni tecniche, egli riusciva però – grazie a una robustissima cultura – a inserirle in una ammirevole intelaiatura teorica. Quando, immediatamente dopo la laurea, io mi recai a far visita al mio venerato Maestro di 'Istituzioni di diritto privato' Enrico Finzi, egli mi sorprese – ma aveva ragione – qualificando Brunori come "il più dogmatico degli avvocati fiorentini".

Proprio per questo suo peculiare talento egli svolgeva buona parte della sua attività professionale facendo l'avvocato di avvocati, i quali si rivolgevano a lui affidandogli casi di difficile soluzione o problemi dove non bastava il modesto sapere del pratico. Proprio per questo

¹ *Atti del Primo Congresso Nazionale Giuridico Forense del secondo dopoguerra (settembre-novembre 1947)*, a cura di G. Alpa, S. Borsacchi, R. Russo, Bologna, Il Mulino, 2008.

egli fu anche scrittore acuto e originale nel campo del diritto civile e processuale², apprezzatissimo anche da esigenti cattedratici universitarii. Del resto, basta leggere negli 'atti, la sua Relazione e si può sorprendere un personaggio che non si pèrita a contraddire perentoriamente Maestri indiscussi come Calamandrei, Allorio, Micheli, o a dialogare paritariamente con il correlatore Carnacini, allora già Ordinario nella Università di Modena.

3 – In quello straordinario studio professionale, dove – nella biblioteca personale dell'avvocato – facevano bella mostra di sé i grandi classici della letteratura giuridica moderna (a cominciare da quei costruttori di concetti che furono i pandettisti tedeschi dell'Ottocento), io potei affinare compiutamente le mie capacità di diagnosi giuridica; in quello studio ebbi anche la prima percezione che la fucina del pensiero giuridico non fosse riserva esclusiva degli Istituti universitarii, ma avesse trovato ben spesso anche negli stessi laboratorii forensi ottimi terreni germinali.

E vorrei su questo punto rassicurarVi: non lo dico per carpire il Vostro applauso, visto che la maggioranza dei miei uditori è formata da giovani e meno giovani avvocati. Ciò che ho detto ora, l'ho scritto a chiare note quasi quaranta anni fa, quando promossi e avviai la pubblicazione dei 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', ed è segnato chiaramente nella 'pagina introduttiva' del primo volume; ed è scritto altrettanto chiaramente nella 'voce' 'Pensiero giuridico' da me redatta per un dizionario di teoria e sociologia del diritto³.

E' che la nostra scienza giuridica non galleggia nell'empireo come una nuvola; è, al contrario, un sapere incarnato, nasce nella vita, nell'esperienza quotidiana, e per la vita, per ordinare e salvaguardare la vita.

Questa elementare verità fu orgoglioso di conclamarla, nel suo 'intervento' al Congresso del '47, il Presidente dell'Ordine forense fiorentino di allora, Adone Zoli, futuro protagonista della vita politica italiana, quando volle mettere in rilievo la figura di Gustavo Bonelli⁴, che non ricoprì mai una cattedra universitaria, che trascorse tutta la sua vita di lavoro come avvocato all'interno dell'ufficio legale della 'Banca d'Italia', senza che ciò gli impedisse di essere una delle forze speculative più vive e vivaci della scienza giuridica italiana, autentico costruttore delle più fini elaborazioni concettuali della nostra riflessione commercialistica. Io non ho mai nascosto la mia ammirazione per questo grande giurista⁵, e sono stato lieto di raccogliere – qualche anno fa – l'invito dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia, desiderosa di far luce sulla personalità scientifica di questo suo singolarissimo avvocato. Sono il primo a sperare che all'invito consegua una prossima realizzazione.

4 – Ma è ora che io venga allo specifico tema assegnatomi dagli amici Alpa e Russo, che concerne la figura del Presidente del Consiglio Nazionale Forense di quel lontano 1947, Piero Calamandrei, un Maestro (tra l'altro, il mio Maestro) della scienza processual-civilistica, uno dei rifondatori – nel 1924 – della Facoltà giuridica fiorentina, un impegnato Costituente e, poi, membro autorevole del Parlamento nazionale, ma anche il titolare di uno dei più accreditati studii forensi fiorentini.

Personalità complessa, pluri-dimensionale, quella di Calamandrei, che è difficile disegnare sommariamente perché si corre sempre il rischio di non renderle piena giustizia. Il mio compito è reso, tuttavia, più semplice dal fatto che la mia messa a fuoco avrà un oggetto preciso da cui prendere l'avvio e su cui basarsi, ed è l'intervento tenuto da Piero in questo palazzo, qui accanto nel Salone dei Cinquecento, il 5 novembre 1947, nell'ambito del Congresso che noi celebriamo; un

² Ne è testimonianza veridica la sua acuta, originale riflessione sul tema del comodato (cfr. E. BRUNORI, *Del comodato*, in *Commentario al Codice Civile*, dir. da M. D'Amelio ed E. Finzi, vol. II, parte II, Firenze, Barbera, 1949).

³ Si trattava del 'Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit' organizzato e diretto da André-Jean Arnaud. Il testo della 'voce' può leggersi anche nel testo originale italiano (cfr. P. GROSSI, *Pensiero giuridico-Appunti per una 'voce' enciclopedica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 17 (1988).

⁴ La menzione è, all'interno del volume di 'Atti', nello *Intervento* di Zoli, alla p. 39.

⁵ Mi basti citare la prima pagina del mio volume: *Scienza giuridica italiana-Un profilo storico 1860/1950*, Milano, Giuffrè, 2000, dove c'è un ricordo espresso di Bonelli.

intervento che non è sito a qualificare centrale nella vicenda intellettuale di Calamandrei, specchio fedele della sua arte oratoria, ma, per quel che a noi più preme, della sua statura di giurista e soprattutto di uomo di cultura alla perenne ricerca di se stesso.

Liquidiamo il primo aspetto, che è assolutamente secondario ma su cui non mi sentirei di tacere: si tratta di un capolavoro di quell'arte oratoria, in cui il Nostro fu grande, un discorso indubbiamente scritto ma destinato ad essere letto dall'autore in un gioco sapiente di pause, soste, accentuazioni e attenuazioni del tono, congegnate per avvincere l'uditorio; e non è un caso che egli lo abbia riservato in prima battuta alla Rivista napoletana "Oratoria", edita da 'La Toga' di Napoli e consacrata ad accogliere esercizi oratorii (notazione minima: il mio primo incontro con il suo testo io lo ebbi grazie a un modesto estratto da questa Rivista – che tuttora possiedo – donatomi proprio da Brunori, stampato nella carta povera di quel povero dopoguerra)⁶.

V'è, però, un'altra specularità ben più sostanziosa. Calamandrei vi affronta il tema/problema di tutta la sua vita di giurista: quello della legalità, un tema/problema su cui ha martellato costantemente, ma che qui, in quest'anno 1947, sembra congiungersi più strettamente con le esigenze di una maggior giustizia effettiva. Anno che, situato immediatamente a valle di una immane tragedia, pone il maturo processualista di fronte a tanti nodi che lui riteneva di avere sciolto definitivamente, che invece si ritrova intatti e ingombranti, ma che affronta con coraggio ed umiltà.

L'intervento calamandreiano è, infatti, lo specchio fedele di una vicenda esemplare di vita; esemplare perché non si identifica in una sequela piatta e neutra di giorni, mesi ed anni, ma che è *itinerario*, cioè ricerca del sentiero più giusto da percorrere, cioè ricchezza sempre nuova e mutevole. Dico ricchezza, perché Calamandrei è un personaggio in ascolto, disponibile ad arricchirsi nel colloquio con l'altro, magari modificando vecchie certezze; insomma, l'opposto del fanatico e del dogmatico.

Seguire il suo itinerario, o, se vogliamo, il trasformarsi e perfezionarsi della sua statua interiore, costituirà l'orditura di questa Relazione, seguendo il filo conduttore di quella legalità che è al centro delle sue convinzioni e delle sue revisioni.

5 – Basta dare uno sguardo comprensivo alla sua produzione scientifica per rendersi conto del costante affioramento: dopo il remoto saggio "Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità" pensato e redatto nella crisi del primo dopoguerra⁷, è tutta una costellazione di sottolineature che ribattono sullo stesso chiodo fisso.

Vi continua a rimuginare sopra quando, alla fine del secondo conflitto bellico, ormai auto-esiliatosi a Collicello Umbro per sfuggire le persecuzioni nazi-fasciste, nel dicembre del '43 inizia a scrivere la 'prefazione' alla riedizione di Beccaria chiestagli dal fraterno amico Pietro Pancrazi, e dichiara altresì di voler scrivere un libro sulla legalità. E' un libro che non scriverà mai, riducendo il progetto a un articolo – redatto a fine '44 per il settimanale diretto da De Ruggiero e Salvatorelli – e intitolato significativamente "La crisi della legalità"⁸. Ancora: avuto l'incarico, nel '44, dalla Facoltà giuridica fiorentina di un 'corso' di diritto costituzionale, ripropone il tema ai suoi studenti, e ne nascono gli "Appunti sul concetto di legalità"⁹.

1943 e 1944: sono gli ultimi atti di una costante coerenza, anche se si sta esaurendo la sicura persuasione che lo aveva fatto sempre sentire in perfetta consonanza con il prediletto Beccaria e con l'alto messaggio dell'illuminismo giuridico italiano. Ancora nel '40, il 21 gennaio 1940, riafferma un rigido atteggiamento legalistico in una conferenza agli universitari cattolici fiorentini, che la nipote Silvia ha recentissimamente pubblicato presso l'editore Laterza¹⁰; e nel '41, presentando ai

⁶ Era l'estratto da *Oratoria*, n. 1-2 del 1948.

⁷ Risale, infatti, al 1921; ora si può leggere in *Opere giuridiche*, Napoli, Morano, 1968, vol. III.

⁸ Apparve nel n. 4, del 31 dicembre 1944, del settimanale di politica e letteratura 'La nuova Europa'; è ora leggibile in: *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, Firenze, La Nuova Italia, 1966, vol. I, T. I.

⁹ Firenze, Ed. Universitaria, 1944, ristampato senza l'appendice di testi costituzionali in: *Opere giuridiche*, cit., vol. III.

¹⁰ P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, a cura di Silvia Calamandrei, Roma/Bari, Laterza, 2008 (con saggi di G. Alpa, P. Rescigno, G. Zagrebelsky).

giuristi italiani il nuovo Codice processuale, non manca di tratteggiare i giuristi quali "tecnicisti dell'applicazione delle leggi", invitandoli "alla esegesi e alla descrizione" e ad "andar tra gli uomini a spezzare tra loro il pane della legalità", essendo essi nulla più che "gli ausiliari fedeli e insostituibili della legalità"¹¹.

L'innamorato cantore della legalità non aveva un minimo di esitazione nel ridurre tutti i giuristi (ma soprattutto i giudici) a un ruolo umile, modestissimo, pressoché inerte e passivo. Ma dove l'empito legalitario tocca il suo acme è nella famosa recensione che, nel 1942, il Nostro scrive al libro del filosofo Flavio Lopez de Oñate su "La certezza del diritto"¹²; un libro che legge con entusiasmo, arrivando anche a fraintendere l'autentico messaggio filosofico di quelle pagine¹³. Non ci interessa affatto se non è stato interpretato fedelmente lo spessore filosofico voluto da Lopez; ci interessa l'incondizionato elogio calamandrei della legalità, "questo culto della legalità a tutti i costi, questo sconsolato ossequio alle leggi *solo perché sono tali*" [il corsivo è mio]¹⁴. Ossia, l'ossequio a una legalità formale, a leggi valorizzate come vasi vuoti prescindendo completamente dai contenuti in esse inseriti.

Qui Calamandrei ci appare l'erede diretto di quella riflessione giuridica squisitamente moderna che aveva trovato i primi spregiudicati espositori, a fine Cinquecento, in Montaigne e in Bodin¹⁵, e che era arrivata alla mitizzazione di legislatore e legge. Due anni dopo, nella Università ormai libera, vittima ancora di questa strategia mitizzante, il Maestro credette bene di consegnare agli studenti fiorentini il solito messaggio pienamente intriso di passato: "nel sistema della legalità giustizia non vuol dire altro che conformità alla legge; il giudice non ha altro modo di essere giusto che quello di conformare la sua sentenza alla volontà della legge"¹⁶.

6 – Se si collocano nel tempo queste esternazioni contrassegnate da un autentico spasmo legalitario – anni '40, '41, '42 – non si può non essere aggrediti da una elementarissima ma sconcertante constatazione: sono esternazioni successive a tante manifestazioni ripugnanti della legalità fascista e soprattutto a quell'orrore etico, a quella incancellabile vergogna giuridica rappresentata dalle leggi razziali del 1938. E non può non venire a mente la sofferenza sincera che provocarono nello stesso Calamandrei quando arrivarono a colpire il suo amico fraterno Federico Cammeo. Con il suo stile evocatore, in pagine commemorative ricche di una forte e sentita dimensione emozionale¹⁷, è proprio Piero a urlare contro quelle leggi infami, contro lo stato di prostrazione, di umiliazione, di squallore in cui era stato ridotto Cammeo, il giurista eccelso, l'avvocato di grido, il docente amato e ammirato, il consulente che – malgrado la mai smentita fede israelita – Pio XI aveva scelto quale disegnatore dell'ordinamento giuridico del nuovo Stato vaticano¹⁸.

Un abbominio fascista che aveva trovato nella legalità la propria giustificazione formale. Sì, legalità, perché di atti legislativi si trattava, formati con la puntigliosa osservanza del procedimento previsto per ogni legge. Erano leggi – le leggi razziali – e formalmente ineccepibili, probabilmente

¹¹ *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I (le citazioni riportate nel testo sono, rispettivamente, alle pp. 465, 473, 467).

¹² *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I.

¹³ Lopez si muoveva, infatti, in una dimensione prettamente filosofica e la sua certezza era un *prius* rispetto al problema della frizione fra certezza e giustizia nella legge positiva, che interessa soprattutto la riflessione dei giuristi. Lo notò con obiettività Giuseppe Capograssi nella prefazione scritta nel 1950 per la ristampa del libro di Lopez, sia pure a proposito di una recensione di Carnelutti; ma il problema era identico (da leggersi ora in: G. CAPOGRASSI, *Opere*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. V, p. 81).

¹⁴ *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*, cit., p. 511.

¹⁵ Mi sia consentito di rinviare ad alcune mie puntualizzazioni: P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007³, soprattutto pp. 31 e 37.

¹⁶ *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 69.

¹⁷ *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. X.

¹⁸ E che lo stesso Cammeo fu orgoglioso di esporre in un ampio volume da lui pubblicato a Firenze nel 1932 (da leggersi ora in una recente ristampa: F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005).

eccellenti da un punto di vista puramente tecnico. Non siamo, poi, molto distanti dalla suadente scritta inneggiante al lavoro collocata sopra il cancello d'ingresso al campo di sterminio di Auschwitz.

E allora? Allora, perché? Perché il perdurare di un atteggiamento filo-legalitario quando la legalità troppo spesso celava e copriva scelte e contenuti così riprovevoli? E' un groppo di domande che si impone e che l'interprete della vicenda intellettuale di Calamandrei non può eludere. In altra sede¹⁹, quando più di venti anni fa fui chiamato a disegnare la storia della Facoltà giuridica fiorentina fino al 1950, io esaminai diverse risposte di diversi osservatori, manifestando anche una sostanziale insoddisfazione e avanzando – all'opposto – quella che mi pareva una motivazione maggiormente appagante, motivazione che ancor oggi sufficientemente mi appaga.

Calamandrei appartiene a quella intelligente borghesia toscana che si era nutrita e saziata del rinnovamento illuministico voluto e avviato dal non dimenticato granduca lorenese Pietro Leopoldo, si sente a suo agio nell'onda lunga del filone illuministico che aveva trovato adesioni pressoché unanimi fra gli intellettuali italiani. Le convinzioni illuministiche si erano concretate in soluzioni giuridiche che sembravano vette supreme ed ultime: uguaglianza giuridica, certezza e chiarezza del diritto, primazia della legge come la sola fonte esprimente la volontà generale, fiducia completa in quel modello di uomo al di sopra delle passioni che è il Principe, il titolare della sovranità, alla cui voce autorevole – la legge – non si può non dovere obbedienza.

Vette supreme e ultime, quindi verità indiscutibili. Forse, qualcosa di più: addirittura un complesso di credenze da far proprie. A mio avviso (e l'ho scritto anche altre volte), Calamandrei è il portatore di una intensissima, quasi plagiante, ideologia giuridica illuministica, che si è in lui tanto immedesimata da non consentirgli di oggettivarla criticamente, di cogliere la dimensione mitologica da cui quella ideologia era vistosamente permeata. Ancora nel 1944, quando tutto sembrava crollare all'intorno, e quando – come vedremo – si stanno profilando grosse incrinature nella compattezza del credo calamandreiano, eppure egli lo ripropone agli allievi fiorentini del suo 'corso' costituzionalistico, e ripropone i suoi prediletti classici, i protagonisti dell'illuminismo giuridico italiano, primo fra tutti Beccaria, e subito dopo Muratori e i fratelli Verri.

La luce brillante del Principe illuminato, di cui Beccaria parla con fervore nel suo libretto, modello di uomo al di sopra delle passioni e interprete esclusivo della volontà generale, arriva intatta fino agli anni Trenta/Quaranta del Novecento abbacinando il giurista italiano e attenuando di parecchio le sue capacità critiche.

Ovviamente, sempre dietro Beccaria, e sempre nel solco del credo illuministico, a fronte della fiducia nel legislatore, continua la sfiducia nel giudice e nel suo arbitrio. Calamandrei sembra avere ben presente la pagina icastica e unilaterale, in cui il grande milanese si era compiaciuto di disegnare il giudice immerso nel particolare, vittima delle passioni, vittima addirittura della buona o cattiva digestione che ha avuto nella nottata e che condizionerà l'indomani l'equità o l'iniquità della sentenza²⁰.

Questo accenno alla diffidenza nel giudice quale produttore di diritto, ci conduce pianamente a un'altra sicura motivazione del legalismo calamandreiano. Egli è legalista anche perché gli fanno orrore le vicine esperienze europee totalitarie, la nazista e la sovietica, dove si va ben oltre gli orientamenti del 'diritto libero' di marca kantorowicziana e dove il giudice, soltanto perché ferreamente aderente alla ideologia dominante, può permettersi un arbitrio pressoché illimitato. Calamandrei ritorna parecchie volte sul punto, facendo continui riferimenti alla Germania nazional-socialista e alla Russia sovietica, spettri da esorcizzare percorrendo una strada protetta dagli argini alti di un rigido legalismo.

7 – Dunque, orrore per i poveri cittadini nelle mani di giudici onnipotenti, ma soprattutto una ideologie giuridica post-illuministica che è calata nello *interior homo* fino a plasmarlo e a condizionarlo interamente.

¹⁹ P. GROSSI, *Stile fiorentino-Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859/1950*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 147 ss..

²⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, §. IV – *Interpretazione delle leggi*.

Ma Calamandrei ha gli occhi ben aperti sul mondo, e quegli occhi non possono lasciare a lungo impassibile un personaggio segnato da una probità intellettuale a tutta prova. E accanto alle conclamazioni legalistiche affiorano dubbii, tracce di incrinature che si stanno generando negli strati più riposti dell'animo.

Alcuni giorni dopo aver tenuto la sua conferenza legalistica presso la FUCI fiorentina, il 27 gennaio del 1940, egli non può fare a meno di annotare sul suo 'Diario', strumento oggi per noi preziosissimo, alcune domande che non hanno una risposta pronta ma che egli vuol proiettare nel profondo della sua coscienza: "Ma siamo poi nel vero a difendere la legalità? E' proprio vero che per poter riprendere il cammino verso la 'giustizia sociale' occorre prima ricostruire lo strumento della legalità e della libertà? Siamo noi i precursori dell'avvenire o i conservatori di un passato in dissoluzione?"²¹. E ha fatto benissimo la nipote Silvia a trascrivere il frammento di diario in esergo al libretto laterziano. L'impassibilità sta cedendo alla disponibilità e all'ascolto, la certezza al dubbio; e sulla muraglia prima compatta comincia a serpeggiare una incrinatura.

Ancora. Se, a fine '44, egli assume a oggetto del suo 'corso' costituzionalistico (già lo sappiamo) il tema della legalità, egli non lo risolve e non lo chiude nel vecchio culto della legge pur che sia, contenitore quasi sacro e insindacabile nei suoi contenuti; avanza – invece – una distinzione fra 'legalità in senso formale' e 'legalità in senso sostanziale', complicando il paesaggio giuridico e insinuando una nozione assolutamente nuova nella storia del legalismo moderno, nuova perché fa capo a precisi contenuti politico-sociali. 'Legalità in senso sostanziale' significa, infatti, secondo questo parzialmente uomo nuovo, "partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle leggi" e "preventiva delimitazione dei poteri del legislatore"²², e l'insinuazione più corrosiva, più alterante i consolidati sacrarii mitologici è la venatura di sfiducia nel legislatore, o, almeno, l'eclisse dell'affidamento completo, assoluto, di prima.

Né dobbiamo omettere di ricordare una circostanza già puntualizzata poco sopra, e qualificata come significativa: a fine '44 si propone di scrivere un libro sulla legalità che non scriverà mai, arrivando solo a buttar giù un articolo sulla 'crisi della legalità', dove la adamantina, pura e semplice, nozione di legge attenua il suo carattere di schema formale a-contenutistico per diventare "auto-disciplina voluta", unica garanzia per evitare alla legge il marchio infamante di "tirannia imposta", rispetto alla quale si imporrebbe il deflagrante dovere civico di trasgredirla²³.

8 – Che sta succedendo? E perché l'itinerario di Calamandrei, da lineare che era, si complica e, almeno ai miei occhi, si arricchisce parecchio?

Anni politicamente ed economicamente rovinosi questi del momento finale della guerra, ma fertilissimi giacché, al grigio immobilismo della dittatura, comincia a profilarsi il primo disegno di un mondo rinnovato, e la grande risorsa della speranza torna a fecondare gli uomini di buona volontà; e nella Firenze liberata riprendono ad agire liberamente tante energie prima soffocate, costrette al silenzio, al carcere. In una vita politico-sociale ormai enormemente mossa e diversificata Piero si trova a stretto contatto con personaggi portatori di valori differenti, di valori lontani da quelli del suo ceppo familiare fondati su una tradizione qualificabile sommariamente come liberale, laicista, risorgimentale. Ora, egli è chiamato a fare i conti con i cattolici e i marxisti, lui così alieno da posizioni cattoliche e marxiste, lui che non è né sarà mai cattolico e marxista.

Ma non saranno solo i primordii di vita democratica a Firenze a mettere a dura prova la sua statua interiore così illuministicamente modellata. Di lì a poco comincerà per Piero l'esaltante, coinvolgente ma anche ardua esperienza della Costituente, dove, da protagonista, si troverà al centro di un fitto reticolato dialogico con personaggi di altissimo livello ma ideologicamente lontani, forse opposti. Le menzioni potrebbero essere numerose; mi limito a citare due cattolici, due giuristi che hanno idee assai chiare nella loro testa, Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira, o

²¹ *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, Firenze, La Nuova Italia, 1982, T. I, in data 27 gennaio 1940.

²² *Appunti sul concetto di legalità*, cit., Premessa, p. 56.

²³ *La crisi della legalità*, cit., pp. 80-81.

quell'uomo di aguzza intelligenza e di raffinata cultura (basterebbe pensare alla qualità della sua gestione di 'Rinascita') che fu Palmiro Togliatti.

Calamandrei, uomo in perenne ascolto, non respinge sdegnato le istanze innovative, ma le registra; dapprima in cuor suo, ma immediatamente dopo rende conto del suo filo riflessivo, manifestando senza finzioni la burrasca dalla quale si sente investito. Ed è schietta la disponibilità a mutare avviso, a lasciare posizioni per lui consolidate, ad avventurarsi in un terreno più infido ma che la sua sensibilità di vivace uomo di cultura gli fa percepire come maggiormente congeniale ai tempi nuovi che avanzano. La vita prosegue come itinerario, come ricerca spassionata di nuovi assestamenti, proiettata verso il futuro, anche se è scomodo e difficile il processo di conversione a nuovi modelli intellettuali ed esperienziali.

Ecco. Il culmine di questo itinerario è rappresentato proprio dal solenne discorso che Calamandrei pronuncia qui, in Palazzo Vecchio, il 5 novembre 1947 quale Presidente del democraticamente eletto Consiglio Nazionale Forense. E' in memoria di un avvocato fiorentino, Enrico Bocci, un martire della Resistenza, ma anche di "tutti gli avvocati d'Italia caduti per la libertà". Sulle qualità stilistiche del discorso mi sono già soffermato. Ora, mi preme di cogliere il suo significato di tappa rilevante nel processo palinogenetico del Nostro.

Egli non è sgomento di fronte a novità tanto erosive per la solidità della sua statua interiore; si potrebbe, al contrario, affermare che si dà da fare per contribuire alla rifondazione di un uomo nuovo. Vi si citano ancora i prediletti illuministi – Beccaria, Pietro Verri –, ma per andare oltre. Il vecchio illuminista getta via senza troppi rimpianti la vecchia veste, che aveva indossato con tanta convinzione e soddisfazione, quella – però – che, già nel 1940, dopo la conferenza agli universitarii cattolici fiorentini, aveva provocato degli interrogativi che si traducevano sostanzialmente nella proposta d'una scelta coraggiosa: mantenersi addosso i panni di "conservatore d'un passato in dissoluzione" o indossare quelli di "precursore dell'avvenire"?

Una nuova visione sottopone a un radicale lavacro gli occhi del giurista; ora, egli non sembra più il personaggio distaccato, impassibile, di ieri. La tragedia immane di quegli anni duri, vissuta fino in fondo, lo ha rinnovato, e il fulcro di questo rinnovamento è consistito nella sua immersione entro l'incandescenza del magma storico: "nessuno, meglio dei giuristi, ha potuto misurare la vastità di questa disgregazione in cui la società umana è stata sul punto di naufragare"²⁴. Finalmente, il giurista si è rivestito di carne e di ossa, mentre i sillogismi riservati a lui da Beccaria non gli bastano più.

Quando, nel 1958, il Consiglio Nazionale Forense provvide a una solenne commemorazione del suo insigne primo presidente democratico, il commemorante – che era il Vice-presidente Vittorio Malcangi – credette di riportare (e fu scelta opportuna) un frammento calamandreiano dal tono schiettamente confessorio²⁵. Lo faccio io qui, a mia volta, perché ci offre un contributo rilevante: "quanto più passano gli anni e più si allunga la mia esperienza forense, che ha già superato il quarantennio [è Piero che parla], tanto più si accresce la mia diffidenza, che certe volte si avvicina al terrore, per la logica giuridica".

Mi verrebbe voglia di dire: 'quam mutatus ab illo'! Non più il giurista neutrale, una sorta di a-sessuato, un puro loico dedito unicamente a esercizi sillogistici; non più il giurista as-tratto dalla carnalità della storia quotidiana, non più l'esegeta passivo descrittore di una volontà aliena immobilizzata in un testo cartaceo. Sono crollate – o stanno crollando – purezze e astrattezze, e crollano le mitologie illuministiche chiamate a fondarle, sorreggerle, fortificarle. E Calamandrei, nella sua probità intellettuale, nella sua viva coscienza etica, ne prende atto con franchezza.

Il discorso del '47 in Palazzo Vecchio – il 'nostro' discorso, se così vogliamo dire – è l'acceso segnale che Piero ha lasciato la quieta e comoda nicchia all'ombra del legislatore ed è coraggiosamente asceso a un crinale alto, a un vero spartiacque da dove si può non soltanto contemplare un paesaggio ben più complesso, ma cogliere di questo paesaggio il respiro ampio e le

²⁴ *Intervento di Piero Calamandrei, in Atti del Primo Congresso Nazionale Forense del secondo dopoguerra, cit., p. 53.*

²⁵ V. MALCANGI, *Commemorazione solenne di Piero Calamandrei ad iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, in Atti del Primo Congresso Nazionale Forense del secondo dopoguerra, cit., p. 178.*

novità piene di futuro. Ora, la legalità fascista viene spogliata degli orpelli formali che ne celavano le nudità vergognose, e viene gettato alle ortiche un artificioso mantello legalitario che, a un esame impietosamente oggettivo, appare inadatto ed iniquo:”custodi per vocazione della santità delle leggi, abbiamo dovuto vivere un periodo in cui violare le leggi era diventato un mezzo di civile protesta e di ribellione generosa all’oppressione”²⁶.

Sono passati solo cinque anni dalla clamorosa recensione a Lopez de Oñate, dove l’assillo legalitario era portato ben al di là dei limiti pretesi dalla vigilanza etica, dove si esigeva obbedienza ad ogni comando, con qualsivoglia contenuto, purché provenisse per il tramite nobilitante e purificante di un procedimento legislativo. Nel’47 gli occhi non sono più velati, e le stesse cortine mitologiche si sono dissolte nel crogiuolo dissacrante della storia italiana ed europea degli anni Quaranta.

E non sarà male, anche se richiede a Voi una ulteriore pazienza, leggere il messaggio finale del discorso, dove Calamandrei intende parlar chiaro, evitando ogni possibile ambiguità, e mettendo così in discussione un lungo segmento del proprio itinerario riflessivo:”si, la legalità è molto, ma non è tutto; l’abbiamo difesa in tempo di disfacimento giuridico, ma *ora non ci basta più* [il corsivo è mio]. Al di sopra e al didentro delle leggi scritte, di cui noi siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi non scritte di cui parlava Antigone, quella legge di cui parlava, prima di morire, Cino da Pistoia, nostro confratello, ‘che scritta in cuor si porta’”²⁷.

Come farà tra poco il più anti-formalista fra i giuristi italiani, Tullio Ascarelli²⁸, anche Calamandrei si richiama ad Antigone, e tornerà a riferirvisi in quello che è verisimilmente il suo ultimo scritto, l’arringa del 1956 in seno al processo palermitano contro Danilo Dolci²⁹; e si richiama a Cino, il giurista/poeta, figlio di una civiltà integralista e protagonista di quel diritto comune dell’Europa medievale quando costruttori del nuovo diritto non erano i Principi legislatori bensì i giuristi.

Antigone e Cino da Pistoia, ‘nostro confratello’, sono portatori di un medesimo vessillo su cui è impressa la medesima insegna: la giuridicità non si esaurisce al livello del semplice diritto positivo, ma si esprime in una dialettica più complessa dove convergono due piani ben differenziati: in basso, i diversi diritti positivi ‘creati’ da questo o quel Principe, da questo o quello Stato; in alto, sovrastante, il diritto naturale; l’uno scritto nelle leggi, l’altro nel cuore di ogni uomo; l’uno rigidamente territoriale, l’altro universale; l’uno esprime la volontà del detentore del potere supremo, e pertanto autoritario, l’altro esprime la razionalità e la ragionevolezza, e pertanto necessariamente equo.

Il nostro Calamandrei è schiettissimo: non si tratta più della dialettica, significativa ma ancora un po’ ambigua, fra legalità formale e legalità sostanziale presente nel ‘corso’ del’44; qui, ormai, tutti i nodi sono stati sciolti e il problema della legalità è divenuto complesso perché scandito in due piani. Ed è singolare che un giurista di *civil law*, come Calamandrei, ben immerso nella tradizione dello Stato liberale di diritto, parli disinvoltamente di diritto naturale, nozione reietta e spregiata perché maleodorante di metafisica, perché mette confusione nelle teste dei giuristi, i quali devono – al contrario – fare i conti con l’unica dimensione (che si pretende) scientifica del diritto, e cioè quella meramente positiva.

Dai problemi, dai dubbi, dalle incrinature siamo giunti a nuove certezze e, conseguentemente, alla revisione di atteggiamenti del passato ripetuti per lunga pezza. Come ho già detto, Calamandrei non elude, ma registra con franchezza assoluta. Si sta per inaugurare una nuova fase della sua riflessione, una tappa ulteriore della sua ricerca della verità.

²⁶ Intervento di Piero Calamandrei, in *Atti del Primo Congresso Nazionale Forense del secondo dopoguerra*, cit., p. 54.

²⁷ Intervento di Piero Calamandrei, in *Atti del Primo Congresso Nazionale Forense del secondo dopoguerra*, cit., p. 56.

²⁸ Ascarelli lo farà spesso in parecchie sue pagine; ma si veda soprattutto: *Antigone e Porzia*, ora in *Problemi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1959.

²⁹ Si veda più sotto alla nota 46.

9 – Fase che ha la sua compiuta epifania nel solenne discorso inaugurale che spetta a Calamandrei di tenere, come cattedratico di ‘diritto processuale civile’ nella Facoltà giuridica fiorentina, in seno alla grande assisa internazionale della disciplina processual-civilistica convocata a Firenze nel 1950.

Una prima puntualizzazione: il tema da lui scelto – “Processo e giustizia” -, è un tema che un severo legalista avrebbe accuratamente evitato come il fumo negli occhi, e che, invece, lui vuole aggredire frontalmente.

Una seconda puntualizzazione: il tono è apertamente confessorio, quasi un pubblico esame di coscienza che egli sente il bisogno di manifestare come per sgravarsi l’animo da un grosso peso: “per noi processualisti giustizia ha voluto dire finora legalità... La giustizia intrinseca della legge, la sua rispondenza sociale, la sua moralità non tocca noi processualisti (*almeno così si è sempre insegnato*)”³⁰ [il corsivo è mio].

Il che vale dire che è tempo di voltar pagina, che siamo già in una fase profondamente nuova e che ci si deve affrettare a cambiar tradizioni vulgate non più corrispondenti a esigenze effettive. E, proprio perché di confessione si tratta, Calamandrei si aggrappa a testimonianze – apparse tutte sulla ‘Rivista di diritto processuale’ – che indicano con un notevole grado di audacia i nuovi sentieri da percorrere: l’ultima lezione di Carnelutti “Torniamo al giudizio”, del 1949, con la rivalutazione dell’insostituibile sapere intuitivo del giudice³¹; il saggio di Satta su “Il mistero del processo” sempre del ’49³²; il saggio di Capograssi del 1950 su “Giustizia processo scienza verità”³³. Ma il Nostro va oltre: ha letto con interesse, anche se – forse – con qualche turbamento, la allocuzione di Pio XII ai Giuristi Cattolici, così disinvoltamente anti-formalista³⁴; e gli è restato impresso nella mente un fascicolo di ‘Esprit’, la Rivista di Mounier e dei cattolici neoterici francesi, dedicato alla giustizia (fascicolo che il Nostro non è esita a qualificare come “memorabile”³⁵). E’ facile l’annotazione che sono tutte voci provenienti dall’area cattolica.

E’ chiaro che Calamandrei vi percepisce germi di novità, ed entra volentieri in dialogo con quelle voci, certo che solo lì avrebbe trovato la forza culturale e anche gli ausili metodologici per imbastire un progetto idoneo a costruire l’immediato futuro alle porte. Sente, insomma, che deve voltar pagina: “tutto il sistema della legalità è rimesso in discussione; è il problema delle relazioni tra la legge positiva e il diritto naturale, tra Stato e società, che si ripropone”³⁶. Il riferimento al diritto naturale è ripetuto, quasi ribadito; quello che poteva sembrare un accenno episodico si sta trasformando in un indirizzo di pensiero.

L’anno dipoi, nel 1951, ospite della Facoltà giuridica patavina nell’ambito del celebre ciclo di conferenze su “La crisi del diritto”, ritorna a martellare sul tema/problema di questi anni della sua maturità intellettuale; il titolo prescelto è “La crisi della giustizia”³⁷, e il lettore è ancora una volta colpito dal suo rifar capo – nuovamente, insistentemente – alla anti-formalistica allocuzione di Pio XII, cui si aggiunge – questa volta – il disteso ricordo di un lungo soggiorno in Inghilterra³⁸, terra di *common law*, dove, ancora in piena età moderna, perdura una visione medievale del diritto e un ruolo creativo del ceto giudiziale.

Calamandrei ha respirato a pieni polmoni l’aria fresca di Oltremanica, e il disegno di un rinnovando paesaggio giuridico continentale ne è uscito convalidato e anzi rafforzato. E si arriva

³⁰ *Processo e giustizia*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I, p. 573.

³¹ F. CARNELUTTI, *Torniamo al ‘giudizio’*, in *Rivista di diritto processuale*, IV (1949), P. I.

³² S. SATTA, *Il mistero del processo*, in *Rivista di diritto processuale*, IV (1949), P. I.

³³ G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Rivista di diritto processuale*, V (1950), P. I.

³⁴ “quando..., nella recente allocuzione del Pontefice ai giuristi cattolici, sentiamo riproporre non più in termini di politica, ma in termini di morale cristiana, il problema della legge moralmente ingiusta e del dovere del giudice di rifiutarne l’applicazione, allora ci accorgiamo che nel discutere dei poteri del giudice e della funzione del processo, in realtà tutto il sistema della legalità è rimesso in discussione” (*Processo e giustizia*, cit., p. 576).

³⁵ Si tratta del numero di *Esprit* dell’agosto 1947.

³⁶ *Processo e giustizia*, cit., p. 576.

³⁷ *La crisi della giustizia*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I.

³⁸ *La crisi della giustizia*, cit., pp. 579-81

prontamente alla de-mistificazione delle vecchie purezze: "non è soltanto la crisi della legalità, è la crisi del giurista puro e della pura logica giuridica"³⁹. E con sempre maggiore distacco guarda alla pretesa neutralità del giurista, che oggi – 1951 – gli appare come una pseudo-verità da relegare nella bottega del rigattiere: "si parlava della indifferenza del giurista per contrapporla alla parzialità, o anzi alla faziosità, del politico... Ho il sospetto che questa pretesa indifferenza del giurista sia una illusione"⁴⁰.

Illusione! Finalmente gli è uscita di bocca la parola che registra e fissa la qualità mitologica di un sapere dominante, di un grande ideario nel quale egli aveva appassionatamente creduto, di un breviario di verità che si sta sgretolando come argilla al sole dimostrando la sua inconsistenza.

Calamandrei sembra, in questi primi anni Cinquanta, aver riconquistato quella penetrante lucidità dei propri occhi che gli consente di oggettivare, di cogliere con distacco critico i reali contorni di figure, che la vecchia lanterna magica della visione ideologicamente assai segnata aveva - prima - deformato e falsato.

Ora, davanti all'erede della tradizione illuministica, all'innamorato cantore delle garanzie dello Stato di diritto di stampo borghese, la nuova messa a fuoco dei suoi occhi nuovi rivela forme e formalismi che troppo spesso non hanno riscontro nel crudo paesaggio della effettività giuridica quotidiana. Ora, davanti all'osservatore lucido del proprio tempo c'è solo la storia, la storia di tutti i giorni con il suo fardello di miserie reali, con i suoi segni che l'intellettuale è chiamato a leggere malgrado il loro messaggio disperante, quella storia che è impastata assai poco di logica, di geometrie, di sillogismi. Ma il Nostro non ne è sgomento, e ha invece il coraggio di orientare diversamente, alla bella età di sessantadue anni, la propria bussola. Ormai, in queste riflessioni finali, Beccaria e Muratori restano dietro le spalle.

Una conferenza barese del 1955 reca un titolo rischiosissimo, quasi avventato: "La funzione della giurisprudenza nel tempo presente"⁴¹. Quello che era stato costruito come un patrimonio dogmatico insofferente all'usura del tempo, diventa – alla luce di un'analisi più realistica – nulla più che un prodotto storico. La rigida, inflessibile legalità in cui tante generazioni di giuristi, dal Settecento in poi, avevano dommaticamente creduto, prende la consistenza irritante di un espediente, di una strategia, di un semplice prodotto storico della mono-classe età borghese; un prodotto storico che la nuova età pluri-classe va lentamente ma progressivamente sostituendo.

Calamandrei non si sottrae al compito etico e sociale di rivalutare il ruolo del giudice, che è ormai uno degli edificatori del nuovo ordine giuridico in costruzione. In queste parole ultime, l'abborrito 'diritto libero' diventa agli occhi del vecchio processualista un altro modo di esprimere la giuridicità⁴², mentre l'interpretazione evolutiva, da inammissibile stortura (com'era considerata dal legalismo post-illuministico), si trasforma – sono parole sue – in "una finestra aperta sul mondo"⁴³.

10 – Credo che sia opportuno indirizzare al suo termine questo discorso che sta diventando troppo lungo e tedioso, ma non senza aver fatto cenno a un testo di straordinaria specularità perché specchio schietto dei succosi ripensamenti dell'ultimo Calamandrei, un testo che è probabilmente l'ultimo in assoluto da lui redatto: l'arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinnanzi al Tribunale Penale di Palermo nel processo contro Danilo Dolci, arrestato – com'è ben noto – per avere organizzato una manifestazione di protesta dei disoccupati. Di lì a qualche mese, il 27 settembre dello stesso anno, Piero avrebbe lasciato prematuramente questo mondo.

³⁹ *La crisi della giustizia*, cit., p. 584.

⁴⁰ *Loc. ult. cit.*

⁴¹ *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. I.

⁴² *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., p. 606.

⁴³ *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., p. 610: "l'interpretazione evolutiva, l'analogia, i principi generali, finestre aperte sul mondo, dalle quali, se il giudice sa affacciarsi a tempo, può entrare l'aria ossigenata della società che si rinnova".

E' un testo che incarna il più sentito elogio dei giudici e del loro ruolo che si potesse immaginare, un elogio ben diverso da quello che Calamandrei aveva scritto tanti anni prima⁴⁴. Né credo che debba esser visto quale espediente per catturare i favori del collegio giudicante, come un osservatore malizioso potrebbe ritenere trattandosi di un atto defensionale, ossia di un atto di parte redatto dall'avvocato di Dolci. A mio avviso, esprime compiutamente – e conclude – un ripensamento fondamentale del processualista fiorentino sul sistema delle fonti in uno Stato di diritto trasformatosi in Stato 'sociale'.

Quel che colpisce è la storicizzazione del nostro tempo e delle sue esigenze, che non sono né possono essere quelle di ieri. Calamandrei, lettore attento dei segni: questo mi sembra l'atteggiamento del giurista fiorentino alla fine della vita; quindi, storicizzare; quindi, rifiutare soluzioni lontane come se fossero valedoli per l'eternità; quindi, recuperare al tempo 'attuale' quelle soluzioni ad esso congeniali e di cui la comune coscienza si è già impossessata. Tra queste soluzioni c'è il nuovo, decisivo ruolo del giudice come autonomo produttore di diritto.

Già nella conferenza barese dell'anno prima, con un atteggiamento decisamente storicistico, aveva sottolineato con forza le mutate esigenze dell'ora presente: "Vi sono tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo del legislatore, il seguace che l'accompagna passo per passo, ma vi sono tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio di esserne il precursore, l'antesignano, l'incitatore"⁴⁵

Identico il messaggio chiarissimo contenuto nella arringa per Dolci, dimostrando nitidamente che egli non attuava una strategia avvocatessa, ma esprimeva una convinzione culturale: "Questo è uno di quei periodi, che ogni tanto si ripresentano nella vita dei popoli, in cui la gloria di poter costruire pacificamente l'avvenire, il vanto di poter guidare entro la legalità questa trasformazione sociale che è in atto e che non si ferma più, spetta soprattutto ai giudici"⁴⁶.

Ancora: "oggi l'Italia vive uno di questi periodi di trapasso, nei quali la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione"⁴⁷.

Oggi, puntualizza Calamandrei, un oggi che ha bisogni nuovi e ai quali si deve corrispondere senza indugi; né può valere la 'legalità decrepita' in cui si era prima creduto e in cui Lui per primo aveva disperatamente creduto. La nuova legalità, che vede il giudice quale protagonista, ha ben poco da spartire con la vecchia; non è fossilizzata – come ieri – nella obbedienza cieca alla volontà autoritaria fermata in un testo, ma si incarna piuttosto in quel complesso di valori giuridici circolanti, che la Costituzione ha avuto la capacità di leggere nelle trame della società civile italiana e ha tradotto in un breviario essenziale di principi e di regole per il cittadino.

11 – Ho detto, all'inizio, che identificavo Calamandrei in un uomo in ascolto e che lo snodarsi della sua vicenda di giurista mi pareva incarnare un autentico itinerario intessuto di probità intellettuale e di disponibilità. Un itinerario che è crescita, cammino ascensionale e che è pertanto destinato a giungere, prima o poi, al sommo di un crinale. Questo crinale è situato lì, negli anni dell'immediato dopoguerra, soprattutto nel 1947, in quel discorso di Palazzo Vecchio commemorante Enrico Bocci e tutti gli avvocati italiani caduti per la libertà; un discorso che costituisce per il ricostruttore della figura complessiva di Piero Calamandrei una tappa e, quindi, una data degna del nostro rispettoso ricordo.

Ho detto anche che il termine 'itinerario' mi pareva efficace per identificare un percorso né piatto né immobile né uni-lineare, ma, al contrario, reso elastico dalla disponibilità del camminatore. Un osservatore superficiale, più che di disponibilità, potrebbe sentirsi autorizzato a

⁴⁴ Il riferimento è a uno degli scritti più noti di Calamandrei, risalente al 1935: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, che può ora essere letto nella recente ristampa curata da Paolo Barile (Firenze, Ponte alle Grazie, 1993).

⁴⁵ *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*, cit., pp. 610/11.

⁴⁶ *In difesa di Danilo Dolci*, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. X, p. 564.

⁴⁷ Loc. ult, cit..

parlar di incoerenza di fronte a ripensamenti sostanziali e sostanziosi da parte di Calamandrei, per giunta confessati pubblicamente con l'assoluta schiettezza che ho più sopra verificato.

Io non ho esitazione nel rifiutare una così riduttiva valutazione. Calamandrei è, piuttosto, un personaggio che ha vissuto intensamente il proprio tempo, un tempo storico segnato da rivolgimenti e mutamenti pesantissimi sotto ogni profilo; ne ha letto attentamente i segni e si è rifiutato di ingabbiarli in artificiose e costringenti armature.

Lo storico del diritto coglie nella sua aperta disponibilità la traccia viva di una sensibilità culturale e di una vigilanza etica che trasformano un agguerrito giurista in un facitore di storia: solo lasciandosi coinvolgere dal flusso storico si può – infatti – tentare di ordinarlo e di governarlo senza operare antistoriche resistenze di retroguardia.

Credo che questo suo messaggio noi dobbiamo farlo nostro. E dobbiamo raccogliere anche l'invito con cui Egli chiudeva, il 5 novembre 1947, quale Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il discorso di Palazzo Vecchio, ripetendo il monito dell'avvocato Enrico Bocci, morente dopo le torture nazi-fasciste ma indomito e fermo in una ammirevole serenità spirituale: "Lavorate tranquilli"! Sì, amici avvocati, lavoriamo tranquilli, forti di quella etica della responsabilità che deve sempre orientare la nostra operosità di giuristi.